




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2426

Tutela del patrimonio culturale

*(Conversione in legge del D.L. 83/2014)*

N. 111 – 18 giugno 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2426

Tutela del patrimonio culturale

*(Conversione in legge del D.L. 83/2014)*

N. 111 – 18 giugno 2014

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

**SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

**SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

Estremi del provvedimento

**A.C.** 2426

**Titolo breve:** Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

**Iniziativa:** governativa  
in prima lettura alla Camera

**Commissione di merito:** VII e X Commissione

**Relatore per la  
Commissione di merito:** Coscia e Petitti

**Gruppo:**

**Relazione tecnica:** presente

Parere richiesto

**Destinatario:** Alle Commissioni VII e X in sede referente



## INDICE

<b>ARTICOLO 1</b> .....	<b>1</b>
ART – BONUS – CREDITO DI IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA CULTURA .....	1
<b>ARTICOLO 2, COMMI 1-4</b> .....	<b>5</b>
REALIZZAZIONE DEL GRANDE PROGETTO POMPEI .....	5
<b>ARTICOLO 2, COMMI 5 E 6</b> .....	<b>7</b>
ASSUNZIONI DI 20 UNITÀ PER IL PROGETTO “UNITÀ GRANDE POMPEI” .....	7
<b>ARTICOLO 3</b> .....	<b>9</b>
MISURE URGENTI PER IL COMPLESSO DELLA REGGIA DI CASERTA .....	9
<b>ARTICOLO 4</b> .....	<b>12</b>
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL DECORO DEI SITI CULTURALI .....	12
<b>ARTICOLO 5</b> .....	<b>13</b>
INTERVENTI CONCERNENTI LE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE .....	13
<b>ARTICOLO 6</b> .....	<b>20</b>
BENEFICI FISCALI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA .....	20
<b>ARTICOLO 7</b> .....	<b>22</b>
PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI E ALTRE MISURE URGENTI PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI .....	22
<b>ARTICOLO 8</b> .....	<b>24</b>
MISURE PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE PRESSO ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA .....	24
<b>ARTICOLO 9</b> .....	<b>26</b>
CREDITO D’IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI .....	26
<b>ARTICOLO 10</b> .....	<b>27</b>
CREDITO D’IMPOSTA PER FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE E L’ACCESSIBILITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE .....	27
<b>ARTICOLO 11</b> .....	<b>29</b>
MOBILITÀ, ACCOGLIENZA E GUIDE TURISTICHE .....	29

<b>ARTICOLO 12</b> .....	<b>30</b>
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.....	30
<b>ARTICOLO 13</b> .....	<b>31</b>
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI PER FAVORIRE L'IMPRESORIALITÀ TURISTICA.....	31
<b>ARTICOLO 14</b> .....	<b>33</b>
RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO E RILANCIO DEI MUSEI.....	33
<b>ARTICOLO 15</b> .....	<b>35</b>
DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO .....	35
<b>ARTICOLO 16</b> .....	<b>38</b>
<b>ARTICOLO 17</b> .....	<b>44</b>
COPERTURA FINANZIARIA .....	44

## PREMESSA

Il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

Il testo è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 1

#### **Art – bonus – credito di imposta per le erogazioni liberali a favore della cultura**

**La norma** introduce un regime fiscale agevolato per il triennio 2014-2016, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.

In particolare, spetta un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito di imposta spetta nella misura del:

a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;

b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Vengono contestualmente sospese, per il medesimo periodo, le agevolazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del D.P.R. n. 917 del 1986 (detrazione del 19% e deducibilità dal reddito d'impresa per le erogazioni liberali effettuate per attività culturali e artistiche) (comma 1).

La relazione illustrativa precisa che la norma mira, analogamente a quanto già previsto in materia di efficienza energetica con i cosiddetti eco-bonus (da ultimo, nel decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013), a costituire un'unica disciplina per le persone fisiche e le persone giuridiche, superando l'attuale dicotomia, che vede la detrazione del 19 per cento per le prime e la deduzione dalla base imponibile per le seconde.

Il credito d'imposta - ripartito in tre quote annuali di pari importo - è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Inoltre, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (commi 2 e 3).

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali in esame comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali (comma 5).

Viene abrogato l'articolo 12<sup>1</sup> del DL n. 91/2013 e si dispone che con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto in esame, si individuino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico (comma 6).

La relazione illustrativa chiarisce che l'abrogazione dell'articolo 12 del DL n. 91/2013 si è resa necessaria in quanto l'applicazione dello stesso si è rivelata complessa, soprattutto per la difficoltà di definire, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il previsto decreto attuativo volto a stabilire le modalità di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di 10.000 euro) destinate ai beni e alle attività culturali.

Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta in esame si provvede ai sensi del successivo articolo 17 (comma 7).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

---

<sup>1</sup> L'articolo 12 del DL n. 91/2013 prevedeva i criteri inerenti le modalità di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di euro diecimila) destinate ai beni e alle attività culturali, e demandava al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo l'individuazione di forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro.

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
<b>Minori entrate - IRPEF</b>		0,90	3,40	4,40		0,90	3,40	4,40		0,90	3,40	4,40
<b>Maggiori spese in conto capitale - IRES</b>		1,80	8,50	13,80		1,80	8,50	13,80		1,80	8,50	13,80

**La relazione tecnica** afferma che, in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2013, risulta un ammontare di spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), del TUIR pari a 5,6 milioni di euro. Risulta inoltre un ammontare di spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i), pari a 0,5 milioni di euro, per un ammontare di spese sostenute dalle persone fisiche pari a 6,1 milioni di euro. La RT ipotizza in via prudenziale che la norma in esame determini un incremento del 25 per cento delle spese annue indicate, pari a 1,5 milioni di euro. Considerando la legislazione vigente per le persone fisiche e il credito del 65 per cento in tre quote annuali per gli anni 2014 e 2015 e del 50 per cento in tre quote annuali per l'anno 2016, la RT stima una variazione di gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in termini di competenza annua pari a:

(milioni di euro)

	1° anno	2°-3° anno
<b>2014 e 2015</b>	-0,5	-1,7
<b>2016</b>	-0,1	-1,3

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche presentate nel 2013, la RT stima un ammontare delle spese di cui all'articolo 100, comma 2, lettere f) e g), del TUIR pari a 25 milioni di euro (la RT precisa che le somme in oggetto sono dichiarate insieme con numerose altre voci, per un totale di circa 230 milioni di euro, si ipotizza, pertanto, una quota relativa alle somme in esame di circa il 10 per cento). La RT ipotizza in via prudenziale che la norma in esame determini un incremento del 25 per cento delle spese annue indicate, pari a 6,3 milioni di euro. Considerando la legislazione vigente per le persone giuridiche, un'aliquota media dell'imposta sul reddito delle società pari al 20 per cento e il credito del 65 per cento in tre quote annuali per gli anni 2014 e 2015 e del 50 per cento in tre quote annuali per l'anno 2016, la RT stima una variazione di gettito in termini di competenza annua pari a:

(milioni di euro)

	1° anno	2°-3° anno
2014 e 2015	-1,8	-6,8
2016	-0,2	-5,2

Con riferimento alla percentuale di incremento della spesa annua ipotizzata (25 per cento) la RT evidenzia che la stessa percentuale di incremento è stata utilizzata per la stima delle proroghe delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e recupero edilizio. Infatti, nella valutazione degli effetti relativi alla più recente norma di proroga per le detrazioni per interventi di recupero edilizio (incremento della detraibilità dal 36 per cento al 50 per cento), è stato ipotizzato in via prudenziale un incremento del 25 per cento delle spese risultanti in dichiarazione dei redditi, per tenere conto dell'effetto incentivante dell'agevolazione legato al considerevole incremento della quota di detrazione (dal 36 per cento al 50 per cento) e del limite di spesa per immobile. Secondo la RT, tale percentuale ha origine dai risultati delle stime *ex post*, che hanno evidenziato un incremento delle spese detraibili in occasione dei vari interventi legislativi di proroga e di rafforzamento delle agevolazioni. Analogamente, nella stima in esame, al fine di tenere conto dell'effetto legato all'incremento della quota di detrazione (dal 19-20 per cento annuale al 65-50 per cento in tre rate) la RT ipotizza un incremento del 25 per cento delle erogazioni liberali in oggetto risultanti in dichiarazione dei redditi. Secondo la relazione, la quota di incremento del 25 per cento utilizzata nella presente stima si ritiene prudenziale in considerazione della circostanza che le spese per interventi di recupero edilizio vengono effettuate dal contribuente nel proprio interesse, mentre le erogazioni liberali in oggetto sono effettuate nell'interesse di enti od organismi terzi. In quest'ultimo caso quindi l'incentivo ad incrementare le erogazioni liberali potrebbe operare con minore intensità rispetto a quanto ipotizzato per le spese sostenute nel proprio interesse.

Considerando l'entrata in vigore a partire dall'anno 2014, si stimano i seguenti effetti finanziari in termini di cassa:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IRPEF	0	-0,9	-3,4	-4,4	-2,6	0,0	1,0	0
IRES	0	-1,8	-8,5	-13,8	-12,0	-5,2	0,0	0
<b>Totale effetti finanziari</b>	<b>0</b>	<b>-2,7</b>	<b>-11,9</b>	<b>-18,2</b>	<b>-14,6</b>	<b>-5,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>

**Al riguardo**, con riferimento agli effetti di competenza, la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi posti alla base della stessa.

Per quanto attiene invece agli effetti di cassa, non appaiono chiari gli elementi e le ipotesi sottostanti la quantificazione riportata nella RT né il raccordo con le suddette quantificazioni in termini di competenza.

Ai fine della verifica degli oneri complessivi scontati ai fini dei saldi – che si basano sulla stima per cassa - andrebbero quindi esplicitati i predetti elementi informativi, con particolare riguardo al profilo di spendibilità del credito d'imposta previsto. Nell'ambito di tali chiarimenti andrebbe precisato, tra l'altro, a cosa sia dovuto il recupero di gettito pari ad un milione di euro nell'anno 2020.

Con specifico riferimento alla quantificazione degli effetti IRES, si rileva che la RT considera un ammontare di spese pari a 25 milioni di euro, corrispondenti a circa il 10 per cento di un totale di diverse voci di spese dichiarate dalle persone giuridiche, non meglio identificate dalla RT. In proposito andrebbero forniti elementi informativi volti a giustificare la prudenzialità del criterio di utilizzare la suindicata quota del 10%.

Infine, con riferimento al comma 6, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti ivi previsti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di copertura finanziaria** (comma 7), si segnala che la norma non indica esplicitamente l'ammontare della spesa autorizzata, questa può desumersi esclusivamente dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari alla stessa allegato che quantifica gli oneri nella misura complessiva di 2,7 milioni di euro per il 2015, 11,9 milioni di euro per il 2016, 18,2 milioni di euro per il 2017, 14,6 milioni di euro per il 2018 e 5,2 milioni di euro per il 2019. In proposito, si rileva l'opportunità, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, di modificare la disposizione indicando esplicitamente la suddetta quantificazione degli oneri.

#### **ARTICOLO 2, commi 1-4**

#### **Realizzazione del Grande Progetto Pompei**

**La norme** – finalizzate ad accelerare l'attuazione degli interventi per la realizzazione del Grande Progetto Pompei - prevedono quanto segue:

- il Direttore generale di progetto può avvalersi dei poteri attribuiti ai commissari straordinari delegati per i progetti facenti parte del quadro strategico nazionale<sup>2</sup> [comma 1, lettera *a*]);
- la soglia per il ricorso alla procedura negoziata inerente l'affidamento dei lavori pubblici concernenti beni del patrimonio culturale, di cui all'articolo 204 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), viene elevata da 1 milione a 3,5 milioni di euro [comma 1, lettera *b*]).

La relazione illustrativa precisa che la soglia comunitaria si attesta intorno a 5.186.000 euro;

- il Direttore generale di progetto può procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni<sup>3</sup> [comma 1, lettera *c*]);
- è sempre consentita l'esecuzione di urgenza, anche durante il termine dilatorio e durante la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto<sup>4</sup> [comma 1, lettera *d*]);
- il Direttore generale di progetto può revocare il responsabile unico del procedimento e attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica [comma 1, lettera *e*]);
- sono concesse le seguenti deroghe al Codice dei contratti pubblici:
  - le percentuali delle varianti in corso d'opera per i lavori pubblici concernenti beni del patrimonio culturale sono incrementate al 30 per cento;
  - il responsabile del procedimento può sempre svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori;
  - la verifica dei progetti è sostituita da un'attestazione del responsabile unico del procedimento<sup>5</sup> [comma 1, lettere *f*); *g*) e *b*]);
- il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto non è assoggettato al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza (comma 2);
- vengono apportate alcune modifiche all'articolo 1, comma 5, del DL 91/2013, che disciplina il Comitato di gestione per pervenire al Piano strategico per lo

---

<sup>2</sup> Di cui all'articolo 20, comma 4, secondo periodo, del DL 185/2008, in base al quale il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture.

<sup>3</sup> In deroga alla disposizione dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

<sup>4</sup> Di cui all'articolo 11 del Codice dei contratti pubblici.

<sup>5</sup> In deroga rispettivamente all'articolo 205, agli articoli 10, comma 6 e 119, nonché all'articolo 112 del Codice degli appalti pubblici.

sviluppo delle aree del sito UNESCO. In particolare, sono definite nel dettaglio le funzioni del Comitato e del Direttore generale di progetto e viene stabilito che l'approvazione da parte del Comitato sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso necessario per la realizzazione degli interventi approvati (comma 3);

- restano confermate le disposizioni dell'articolo 2, comma 7, del DL 34/2011, ovvero le semplificazioni procedurali introdotte per la stipula di contratti di sponsorizzazione connessi alla tutela dell'area archeologica di Pompei (comma 4).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

**La relazione tecnica** afferma che le norme sono di natura procedimentale e non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

**Al riguardo** si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il carattere essenzialmente ordinamentale delle norme in esame. In proposito appare comunque opportuno acquisire una conferma circa la conformità delle norme alla disciplina comunitaria di settore. Andrebbe inoltre confermato che la previsione recata dal comma 2 (esclusione del nulla osta per il comando del personale presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto) non pregiudichi l'ordinario svolgimento delle attività nelle amministrazioni di provenienza.

## **ARTICOLO 2, commi 5 e 6**

### **Assunzioni di 20 unità per il progetto “Unità Grande Pompei”**

**Normativa vigente:** l'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010, prevede che, a decorrere dal 2011, le amministrazioni pubbliche possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Analogo limite (50 per cento della spesa 2009) viene previsto per i contratti di formazione-lavoro, per altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro, nonché per il lavoro accessorio. All'articolo 9, comma 28, sono stati ascritti effetti di risparmio pari a 73 milioni di euro all'anno.

**La norma,** per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del “Grande Progetto Pompei”, al fine di rispettare la scadenza del programma, dispone la costituzione di una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza speciale

per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da non più di 20 unità di personale. A tali unità possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, per la durata massima di 12 mesi ed entro i limiti di spesa di 900.000 euro, per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto del progetto (comma 5). Per l'attuazione di tale disposizione, nel limite massimo di 400.000 euro per il 2014, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per il 2015, nei limiti di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17 del provvedimento in esame (comma 6).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
<b>Maggiori spese correnti</b>		0,50				0,50				0,50		
<b>Maggiori entrate tributarie</b>		0,00				0,26				0,26		

**La relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto della norma.

**Al riguardo** si rileva che l'onere connesso alla costituzione di una segreteria tecnica nell'ambito del Progetto Grande Pompei (900.000 euro complessivi, di cui 400.000 euro nel 2014 e 500.000 euro nel 2015)<sup>6</sup> risulta configurato come limite di spesa. Analogamente, il numero di unità di personale reclutabili con incarichi di collaborazione (20) e la durata complessiva di tali incarichi (12 mesi) appaiono definiti all'interno di un limite normativamente determinato. Ciò premesso, si osserva che, mentre per la copertura dell'onere per il 2015 si provvede nell'ambito dell'articolo 17 (con corrispondente registrazione dell'onere nel prospetto riepilogativo), per il 2014 all'onere si dovrà far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

<sup>6</sup> La ripartizione dell'onere (400.000 euro per il 2014 e 500.000 euro per il 2015) non viene precisata nel comma 5, ma è desumibile dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

Tale ultima previsione di spesa non è indicata nel prospetto riepilogativo e, di conseguenza, non risulta considerata nel medesimo prospetto (per i saldi di fabbisogno e di indebitamento netto) nemmeno la quota di effetti indotti da attribuire ai corrispondenti incassi a titolo di contributi e di imposte.

Al fine di escludere effetti onerosi non previsti, andrebbero acquisiti elementi volti a chiarire la compatibilità della nuova finalità di spesa in esame rispetto agli equilibri di bilancio della Soprintendenza come definiti a normativa vigente.

Si osserva, infine, che la differente misura degli oneri nel 2014 e nel 2015 potrebbe essere ascrivibile ai tempi tecnici di reclutamento da scontarsi nel primo anno: sul punto andrebbe acquisita una conferma del Governo.

In ordine agli effetti della norma sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare, si osserva che – come già accennato - l'indicazione contenuta nel prospetto riepilogativo sembra essere conseguenza dello sconto degli effetti indotti recati della norma (maggiori entrate, a titolo di contributi ed imposte, nella misura pari a una quota delle somme erogate).

**In merito ai profili di copertura finanziaria** con riferimento alla formulazione delle disposizioni, si segnala l'opportunità di procedere al coordinamento dei commi 5 e 6 dell'articolo 2, specificando che il limite massimo di spesa pari a 900.000 euro, previsto dal comma 5, è ripartito nella misura di 400.00 euro nell'anno 2014 e di 500.000 euro nell'anno 2015, come previsto dal comma 6.

### **ARTICOLO 3**

#### **Misure urgenti per il complesso della Reggia di Caserta**

##### **La norma:**

- dispone la nomina di un commissario straordinario per la predisposizione di un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta. Il Commissario deve essere nominato tra esperti anche provenienti dai ruoli del personale dirigenziale del Ministero dei beni culturali o delle altre amministrazioni statali e dura in carica fino al 31 dicembre 2014 (comma 1);
- elenca i compiti che dovranno essere svolti dal Commissario, tra i quali rientra la predisposizione del Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro destinazione culturale, educativa e museale. Nello svolgimento di tali compiti il Commissario può avvalersi dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura" (comma 2).

L'art. 2, comma 5-*bis*, del DL 76/2013 ha istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni culturali, un Fondo straordinario pari a 1 milione di euro, denominato "Fondo mille giovani per la cultura", destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi culturali rivolti a giovani fino a ventinove anni di età. L'articolo 7 del provvedimento in esame dispone un ulteriore incremento delle risorse del Fondo, per 1 milione di euro nel 2015;

- domanda ad un DPCM la definizione del compenso del commissario, il cui onere viene fissato nel limite di 50.000 euro, ai sensi del successivo articolo 17 (comma 4).

La norma precisa che il compenso del commissario deve essere stabilito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23-*ter* del DL 201/2011. Tale disposizione ha rinviato ad apposito DPCM la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione (computando in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato). Tale parametro di riferimento è stato successivamente modificato dall'articolo 13, comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66 e risulta ora di 240.000 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
	<b>Maggiori spese correnti</b>											
Segretario generale reggia di Caserta	0,05				0,05				0,05			
	<b>Maggiori entrate</b>											
Oneri riflessi					0,03				0,03			

**La relazione tecnica** precisa che il Commissario si avvale del personale in servizio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT ribadisce che agli oneri derivanti dall'applicazione della norma, da riferirsi al compenso da corrispondere al commissario straordinario, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 15, comma 3, del DL 98/2011<sup>7</sup>, non superiore a 50.000 euro

<sup>7</sup> "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria". Il comma 3 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari sia composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa

comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato, si provvede ai sensi dell'articolo 17. Specifica che nel caso in cui il commissario sia nominato tra soggetti appartenenti al ruolo, anche dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni, il compenso è corrisposto nel rispetto dell'art. 23-ter del DL 201/2011.

**Al riguardo** si osserva che la previsione di utilizzo, da parte del Commissario, del "personale in servizio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" è contenuta nella relazione tecnica, ma non nel testo. Sul punto andrebbe quindi acquisita l'assenso del Governo. Sempre con riferimento al Progetto di riassegnazione degli spazi della Reggia di Caserta, tenuto conto che le attività ad esso connesse risultano poste in capo ad amministrazioni pubbliche, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di svolgere i relativi adempimenti con le risorse disponibili in base alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda la possibilità di avvalersi dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura", andrebbe confermato che le risorse a carico del relativo Fondo siano sufficienti a garantire l'esecuzione degli interventi previsti dalla norma in esame, nel limite delle risorse già ad esso assegnate in base alla vigente normativa (inclusa l'integrazione di 1 milione di euro per l'anno 2015 disposta dal successivo articolo 7) senza - quindi - determinare i presupposti per un incremento della dotazione del Fondo.

**In merito ai profili di copertura finanziaria** si segnala che il comma 3 non indica esplicitamente che la spesa di 50.000 euro è autorizzata per il 2014. Ciò può desumersi esclusivamente dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica. Si rileva pertanto l'esigenza di modificare la disposizione indicando esplicitamente l'anno per il quale è autorizzata la spesa.

---

non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

## ARTICOLO 4

### Misure urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali

**La norma** integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di contrastare l'esercizio - nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico - di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. A tal fine si dispone che i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano procedure di riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, con possibilità di derogare alle disposizioni regionali che regolano le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche nonché ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche stabiliti nell'intesa in sede di Conferenza unificata. La norma disciplina altresì la corresponsione dell'indennizzo al titolare da parte dell'amministrazione procedente in caso di revoca del titolo ed impossibilità di trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa ugualmente remunerativa. L'ammontare dell'indennizzo deve essere fissato nella misura massima di un dodicesimo del canone annuo dovuto (comma 1).

Si ricorda che l'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) dispone in merito alla revoca dei provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Il comma 1-*bis* stabilisce che ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

Dall'attuazione dell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la disposizione.

**La relazione** tecnica sottolinea che la norma è finalizzata a specificare il potere, da parte delle amministrazioni locali e/o delle soprintendenze, di revocare le concessioni e le autorizzazioni nel caso in cui queste non siano più compatibili con le esigenze di tutela e fruizione dei siti culturali. Nel caso in cui non risulta possibile rilocalizzare l'esercizio in

un'area alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto un indennizzo stabilito *ex lege* nel limite massimo di un dodicesimo del canone annuo dovuto.

La RT afferma che, trattandosi di facoltà già prevista a legislazione vigente, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, appare opportuno acquisire chiarimenti circa l'effettiva portata innovativa delle disposizioni tenuto conto che, da un lato, le stesse dispongono che gli uffici competenti "avviano" procedimenti di riesame delle concessioni di suolo pubblico, dall'altro la RT evidenzia l'assenza di effetti finanziari aggiuntivi rispetto a facoltà già attribuite alle amministrazioni interessate dalla vigente normativa.

Detti chiarimenti appaiono necessari al fine di escludere eventuali riflessi negativi sul conto della pubblica amministrazione connessi alla necessità di corresponsione degli indennizzi in favore dei titolari degli esercizi il cui titolo sia revocato.

**In merito ai profili di copertura finanziari**, con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria (comma 2), si segnala che la stessa andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione del presente articolo "non devono derivare", anziché "non derivano" come previsto dal testo in esame, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ARTICOLO 5

### Interventi concernenti le fondazioni lirico-sinfoniche

**Normativa previgente**. L'articolo 11 del decreto legge n. 91/2003 prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche che si trovavano o si erano trovate negli ultimi due esercizi in amministrazione straordinaria, ovvero che non potevano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, dovevano presentare un piano che consentisse il risanamento economico-finanziario e patrimoniale entro i tre successivi esercizi finanziari (comma 1). Il piano doveva essere adottato in accordo con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in merito alla riduzione fino al cinquanta per cento della dotazione organica in essere al 31/12/2012, alla cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in essere e all'applicazione esclusiva dei livelli minimi di trattamento previsti dal contratto collettivo nazionale (comma

2). Era prevista la nomina di un commissario straordinario di Governo con compensi, da fissarsi nel rispetto dei limiti di legge<sup>8</sup>, a carico delle risorse di bilancio delle fondazioni interessate dai piani di rientro (commi 3 e 5). Il commissario deve avvalersi delle risorse umane e strumentali assicurate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4). Con il decreto ministeriale di approvazione dei piani di rientro sarebbe stato definito il contributo spettante alle fondazioni a valere su un apposito fondo rotativo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014, finalizzato alla concessione di finanziamenti di durata massima di trenta anni (comma 6). Nelle more del perfezionamento dei piani di risanamento, per l'anno 2013, una quota fino a 25 milioni di euro poteva essere anticipata in favore delle fondazioni che avessero versato in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione (comma 9).

**Le norme**, in primo luogo, modificano l'articolo 11 del decreto legge n. 91/2013 che reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare, si dispone che le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento possano negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva, purché prevedano l'assorbimento, senza ulteriori costi a carico della fondazione, di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del CCNL [comma 1, lettera a)].

La relazione illustrativa segnala che in base alla legislazione vigente<sup>9</sup> la possibilità di stipula di nuovi contratti integrativi è subordinata al perfezionamento dell'iter di approvazione del nuovo CCNL di settore. Il contratto, prosegue la relazione illustrativa, è stato stipulato il 25 marzo 2014. Tuttavia la complessa fase integrativa dell'efficacia sta bloccando la definizione dei nuovi contratti integrativi delle fondazioni che hanno intrapreso il percorso virtuoso previsto dall'articolo 11 del decreto legge n. 91/2013 oggetto delle modifiche in esame. I nuovi contratti aziendali sarebbero così bloccati nonostante "costituiscono una parte essenziale e integrante degli accordi sindacali che sono alla base del risanamento";

E' stabilito che sia applicabile al personale delle fondazioni in esubero<sup>10</sup> la disciplina prevista dall'art. 2, co. 11, lett. a), del decreto legge n. 95/2012; a tal fine viene riformulato il comma 13 del citato articolo 11 del DL n. 91/2013. Tale applicabilità consente al personale in questione l'accesso al trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente la c.d. riforma Fornero<sup>11</sup> a condizione che lo stesso personale risulti in

---

<sup>8</sup> Di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in tema di "liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", che prevede una parte fissa di 50.000 euro ed una parte variabile massima di 50.000 euro.

<sup>9</sup> Articolo 3, comma 3-bis del decreto legge n. 64/2010

<sup>10</sup> In conseguenza della rideterminazione delle dotazioni organiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 91/2013.

<sup>11</sup> Articolo 24 del decreto legge n. 201/2011.

possesso dei requisiti necessari a maturare un trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2016 in base alla previgente normativa.

La formulazione precedente del comma 13 prevedeva, in via principale, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per coloro che erano in possesso di una anzianità contributiva pari a quaranta anni. In subordine, il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato che alla data di entrata in vigore del decreto risulta ancora eccedente è assunto a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità avviata dalla fondazione, da parte della società ALES S.p.A.<sup>12</sup> Le assunzioni avvengono in base alle esigenze produttive della stessa ALES S.p.A., nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dai dati di bilancio, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova di idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili all'interno della società. Al personale assunto si applica la disciplina – anche sindacale – in vigore presso la stessa ALES S.p.A. [comma 1, lettera b)].

La relazione illustrativa rileva che il passaggio del personale in oggetto ad ALES S.p.A. era già previsto dall'articolo 11, comma 13, del decreto legge n. 91/2013. Tale comma prevedeva che i passaggi avvenissero in base alle disposizioni recate da un DPCM attuativo che si è rivelato, alla prova dei fatti, di difficilissima adozione, stante l'incompletezza della norma previgente di cui si dispone la modifica. E' prorogato quindi dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 il termine fissato dalla previgente versione del più volte citato articolo 11 del decreto legge n. 91/2013 per l'adeguamento degli statuti delle fondazioni [comma 1, lettera c)].

E' stabilito, altresì, che ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego per quanto concerne le verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico derivanti dalle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni si intende il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza [comma 1, lettera f)].

Si dispone che il rinnovo degli organi di amministrazione debba avvenire alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie [comma 1, lettera e)]. Conseguentemente si prevede la proroga dell'amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche che alla data di entrata in vigore del decreto-legge<sup>13</sup> (1 giugno 2014) non abbiano ancora adeguato i propri statuti: in particolare, il commissariamento è prorogato fino alla nomina dei nuovi organi a seguito dell'approvazione del nuovo statuto (comma 3).

Si stabilisce che anche ai dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche e ai componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo si

---

<sup>12</sup> Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è la società *in house* del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il turismo impegnata in attività di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed in attività di supporto agli uffici tecnico - amministrativi del Ministero.

<sup>13</sup> 1° giugno 2014.

applichi il tetto retributivo recentemente fissato a 240.000 euro ai sensi dell'art. 13, co. 1, del decreto legge n. 66/2014, attualmente in fase di conversione. Si precisa che il limite indicato si riferisce al trattamento economico omnicomprensivo, incluso ogni trattamento accessorio riconosciuto e si stabilisce l'obbligo di adeguare le disposizioni contrattuali in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 4). E' nuovamente modificata la disciplina che stabilisce i criteri per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali, che era recata dall'articolo 1 del decreto legge n. 64/2010 (L. 100/2010), oggetto di abrogazione a norma del comma 5. Si stabilisce che entro il 31 luglio 2014 sono determinati, con decreto di natura non regolamentare<sup>14</sup>, i criteri per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che possono dotarsi di forme organizzative speciali caratterizzate da evidenti peculiarità concernenti la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana, la funzione e la rilevanza internazionale, le capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, il significativo e continuativo apporto finanziario di privati. La concreta individuazione delle fondazioni in questione è affidata ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che deve essere adottato entro il 31 ottobre 2014 ed è aggiornabile ogni tre anni. Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali fruiscono, a decorrere dal 2015, di una quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) determinata percentualmente con valenza triennale a condizione che non rientrino "nella fattispecie di cui al comma 1" dell'articolo 11 del decreto legge n. 91/2013 ossia siano economicamente sane [comma 1, lettera g)].

Infine, si dispone l'incremento di **50 milioni di euro per l'anno 2014** della dotazione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche che erano in situazione di difficoltà economico patrimoniale alla data di entrata in vigore del D.L. 91/2013. Tale fondo era stato istituito dall'articolo 11, comma 6 del decreto legge n. 91/2013 con una dotazione di 75 milioni di euro per l'anno 2014.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legge 91/2013 l'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione da parte della fondazione di un contratto conforme ad un contratto tipo, appositamente predisposto dal commissario straordinario e approvato dal MEF, nel quale sono, tra l'altro, indicati: tasso di interesse sui finanziamenti; misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento; modalità di erogazione e di restituzione delle somme; modalità di recupero e applicazione di interessi moratori, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate di ammortamento. Gli oneri recati dal comma in esame erano valutati pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2015.

All'onere di 50 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle

---

<sup>14</sup> Del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari” del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all’articolo 1, comma 10 del decreto legge n. 35/2013 (comma 6). E’ stabilito che dall’attuazione del presente articolo, con l’eccezione del comma 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7).

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari del provvedimento ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese in conto capitale – Incremento Fondo di rotazione	50			50					
Minori spese in conto capitale – Riduzione sezione per la liquidità delle Regioni e delle province autonome	50			50					

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

**Al riguardo**, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito ai seguenti profili finanziari.

Con riferimento all’assenza di effetti sul saldo di indebitamento netto in relazione all’utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione, si segnala<sup>15</sup> che la norma non chiarisce con quali modalità verrà assicurato che l’utilizzo da parte delle fondazioni non determini effetti sul saldo di indebitamento netto. Tale possibilità è assicurata qualora l’utilizzo delle risorse riguardi unicamente il pagamento di debiti pregressi di parte corrente, ossia di poste comunque non suscettibili di generare effetti sul saldo di indebitamento al momento del pagamento, in quanto già computate al momento del relativo impegno di spesa. Infatti, in caso di utilizzo delle risorse in questione per il pagamento di debiti di parte capitale, le stesse sarebbero suscettibili di incidere negativamente anche sul saldo di competenza economica.

Si ricorda in proposito che al Fondo per il pagamento dei debiti di fornitura delle Regioni e delle province autonome non sono stati attribuiti effetti ai fini dell’indebitamento netto in ragione della mancata

<sup>15</sup> Si segnala, come già osservato a commento delle norme recate dall’articolo 11, comma 6, del decreto legge n. 91/2013 che ha istituito il Fondo di rotazione con una dotazione di 75 milioni di euro per il 2014.

previsione di una deroga al patto di stabilità interno riferita ai pagamenti effettuati a valere sulle risorse del fondo. Infatti, in assenza di tale deroga, le somme possono essere spese soltanto qualora non produttive di effetti sull'indebitamento netto (ad esempio in caso di spese correnti, già scontate sul predetto saldo al momento dell'impegno di spesa). Tale presidio non opererebbe tuttavia nel caso delle fondazioni in esame.

Rilevato che le maggiori dotazioni del Fondo potranno essere utilizzate con i meccanismi previsti dall'articolo 11, comma 7, del decreto legge n. 91/2013, si osserva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa i possibili effetti riferiti agli interessi che le fondazioni pagheranno sui prestiti contratti a valere sulle risorse assegnate al Fondo stesso. A tal proposito si rammenta che le risorse finalizzate al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione sono state di recente incrementate dal decreto legge n. 66/2014 e che la relazione tecnica allegata agli articoli da 31 a 36 stimava, in conseguenza dell'incremento di dette risorse, effetti positivi sul saldo netto da finanziare per il riversamento allo Stato degli interessi dovuti dagli enti locali. Tale effetto positivo è stato contabilizzato anche sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno (in termini di minori spese) dal momento che, fermo restando, in forza del patto di stabilità, il livello complessivo di spesa degli enti locali, una quota di tali spese relativa al pagamento degli interessi, non avrebbe inciso negativamente sui saldi di fabbisogno e di indebitamento in quanto erogata in favore dello Stato.

Dovrebbe, dunque, essere chiarito se il passaggio delle somme dagli enti territoriali alle Fondazioni liriche, non soggette al patto interno di stabilità, consenta o meno di realizzare comunque il predetto effetto positivo.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, a valere sul "Fondo per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, Sezione Regioni e province autonome", si osserva che, qualora la riduzione del Fondo per il rimborso dei debiti di fornitura degli enti locali non dovesse trovare fondamento in un eccesso di dotazioni del Fondo medesimo rispetto alle effettive necessità, la predetta riduzione lascerebbe inavaso parte del rimborso dei debiti di fornitura degli enti in questione. Andrebbe pertanto chiarito se l'utilizzo previsto dal provvedimento in esame possa determinare l'esigenza di reperire ulteriori risorse finanziarie per le finalità originarie del Fondo.

Con riferimento alla norma recata dal comma 1, lettera a) – che consente alle fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento di negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva, purché prevedano l'assorbimento, senza ulteriori costi a carico della fondazione, di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del CCNL – si rileva che la stessa non appare incrementare le somme spendibili per rinnovi contrattuali. Tuttavia dovrebbe essere chiarito se la facoltà prevista possa determinare – in base alle regole del Sistema di contabilità europeo - la contabilizzazione degli effetti dei contratti in questione in anni diversi da quelli già previsti ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica, con conseguenti oneri sui saldi della p.a.

Per quanto concerne la procedura di riassorbimento delle eccedenze di personale di cui al comma 1, lettera b), la stessa potrebbe avere un impatto finanziario neutrale tenuto conto che:

- l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 2, co. 11, lett. a), del decreto legge n. 95/2012 è stata più volte disposta e le relazioni tecniche riferite a tali applicazioni hanno sempre ipotizzato l'invarianza di oneri sostenendo che alla spesa per retribuzioni si sostituisce una spesa per pensioni (stanti le cautele previste dalla norma circa la liquidazione del TFR);
- le assunzioni da parte di Ales S.p.A. sono subordinate a precisi vincoli finanziari.

In ordine alle predette motivazioni e alla complessiva neutralità della procedura, andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo.

**In merito ai profili di copertura finanziaria** (comma 6), si ricorda che il Fondo di rotazione per le fondazioni lirico sinfoniche, la cui dotazione è incrementata dalla norma di 50 milioni di euro per l'anno 2014, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7351). La dotazione prevista a legislazione vigente, prima del predetto aumento, ammontava a 75 milioni di euro per l'anno 2014. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, tali

risorse risultano ancora disponibili. Appare pertanto opportuno che il Governo chiarisca per quale ragione la dotazione vigente ancora utilizzata è stata sensibilmente incrementata.

Riguardo al comma 7, con riferimento alla formulazione della clausola di neutralità finanziaria, si segnala che la stessa andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione del presente articolo "non devono derivare", anziché "non derivano" come previsto dal testo in esame, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ARTICOLO 6

### Benefici fiscali nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva

**La norma** novella il comma 335 della legge n. 244/2007, incrementando da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta in favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione per film o parti di film girati sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere. Si prevede, inoltre, che detto limite sia riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola "impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta".

Si prevede inoltre l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, da 110 a 115 milioni di euro del limite complessivo di spesa per la concessione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2008, di cui all'art. 8, comma 1, del D.L. n. 91/2013. Infine, viene differito dal 9 gennaio 2014 al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto interministeriale con il quale devono essere definite le disposizioni applicative della disciplina sui benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>		5	5	5		5	5	5		5	5	5

**La relazione tecnica** afferma che l'aumento dello stanziamento complessivo nella misura di 5 milioni di euro deriva dalla necessità di garantire ulteriori risorse al sistema globale del

*tax-credit* cinematografico, al fine di non intaccare (a fronte delle modifiche apportate dalla presente norma, che in prospettiva produrranno un maggior flusso delle risorse disponibili per il *tax-credit* per le produzioni estere) la quota destinata alle altre tipologie di *tax-credit* (produttori e distributori nazionali, investitori esterni, digitalizzazione schermi).

**Al riguardo** si rileva che la disposizione in esame incrementa il limite massimo di spesa fissato all'articolo 8 del DL 91/2013 nella misura di 5 milioni di euro. L'onere appare, pertanto, limitato allo stanziamento previsto. Tuttavia, secondo quanto già evidenziato in sede di esame del citato articolo 8, si rileva che il rispetto del limite di spesa complessivo, così come integrato dalla norma in esame, è condizionato dall'efficacia delle procedure di erogazione del beneficio che dovranno consentire un monitoraggio della sua fruizione al fine di contenerne gli oneri nell'ambito del limite prefissato. Sul punto appare opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo tenuto conto che l'art. 8 del DL 91/2013 non prevede espressamente tale procedura.

**In merito ai profili di copertura finanziaria** (comma 3), si segnala che la norma non indica esplicitamente la spesa autorizzata, che è pari a 5 milioni di euro, come può desumersi dal comma 2, lettera *a*), oltre che dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari alla stessa allegato. Si rileva quindi l'opportunità, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, di modificare la disposizione in oggetto indicando espressamente la spesa autorizzata e l'anno a cui essa si riferisce.

Si osserva inoltre come l'aumento delle risorse da destinare al *tax credit* per il settore cinematografico e audiovisivo disposto dall'articolo 6 al comma 2, lettera *a*), è effettuato in termini di novella all'autorizzazione di spesa già prevista per la medesima finalità dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, a decorrere dal 2014, mentre lo stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro (da 110 a 115 milioni di euro) decorre, come indicato dal successivo comma 3 dell'articolo in esame, solo dal 2015. Pertanto, al fine di evitare una discrasia tra la novella introdotta al comma 2, che aumenta il limite di spesa a decorrere dall'anno 2014, ed il successivo comma 3, che invece prevede l'incremento delle risorse a

decorrere dal 1° gennaio 2015, appare necessario riformulare la lettera *a*) nei seguenti termini: “al comma 3, le parole: « di 110 milioni di euro a decorrere dal 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « di 110 milioni di euro per il 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 »”; conseguentemente al comma 3 dell’articolo 6 in esame andrebbe soppresso il primo periodo e andrebbe riformulato il secondo periodo nei seguenti termini: “3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell’articolo 17”.

## ARTICOLO 7

### **Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per i beni e le attività culturali**

#### **La norma:**

- dispone l’adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del Piano strategico denominato “Grandi Progetti Beni culturali” finalizzato all’individuazione di beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l’attuazione degli interventi del Piano la norma autorizza, per il triennio 2014-2016, una spesa pari a 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015, 50 milioni di euro per il 2016, stabilendo che ai relativi oneri si provvede utilizzando l’accantonamento relativo al Mibact presente nella tab. B della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Destina al Piano, inoltre, dal 1° gennaio 2017, il 50 per cento della quota delle risorse per infrastrutture riservata a investimenti in favore dei beni culturali, di cui all’art. 60, co. 4, della L. 289/2002<sup>16</sup> (comma 1);
- novellando l’art. 60, co. 4, della L. 289/2002, prevede che la quota delle “risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture”, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, specificamente destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali è individuata, a decorrere dal 2014, in misura pari al 3 per cento (comma 2, lett. *a*));

Rispetto alla normativa previgente diventa valida a regime (e non più limitata al triennio 2014-2016) la previsione di riservare una quota delle risorse suddette per investimenti in favore di beni culturali e la sua percentuale è univocamente fissata (e non più da individuare in misura “fino al 3 per cento”).

---

<sup>16</sup> Legge finanziaria 2003.

Inoltre, è eliminato il tetto massimo di 100 milioni di euro annui, precedentemente previsto dalla norma;

- aggiungendo il comma 4-ter all'art. 60 della L. 289/2002 destina, per il triennio 2014-2016, 3 milioni di euro annui della quota riservata ad investimenti in favore dei beni culturali al finanziamento di progetti di attività culturali nelle periferie urbane, elaborati da enti locali (comma 2, lett. b));
- autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2015 allo scopo di rifinanziare per tale anno il Fondo "Mille giovani per cultura" di cui all'art. 2, comma 5-bis del DL n. 76/2013<sup>17</sup> al cui onere si provvede ai sensi del successivo articolo 17 (commi 3 e 4).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>												
Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali	5,0	30,0	50,0	0,0	5,0	30,0	50,0	0,0	5,0	30,0	50,0	0,0
<b>Minori spese in conto capitale</b>												
Riduzione tab. B MIBACT	5,0	30,0	50,0	0,0	5,0	30,0	50,0	0,0	5,0	30,0	50,0	0,0
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Rifinanziamento 1000 giovani per la cultura		1,0	0,0			1,0	0,0			1,0	0,0	

**La relazione tecnica**, dopo aver ribadito il contenuto dei commi 1 e 2, lett. a), afferma che la disposizione di cui al comma 2 non comporta effetti finanziari negativi, operando nell'ambito di risorse già previste a legislazione vigente.

Evidenzia che la lettera b) del comma 2 prevede la destinazione di una quota delle risorse di cui all'art. 60, comma 4, della legge n. 289/2002, pari a 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al finanziamento di progetti culturali elaborati da enti locali

<sup>17</sup> "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti". Il "Fondo mille giovani per la cultura", destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a soggetti fino a 29 anni di età, è stato istituito nello stato di previsione del MIBACT, limitatamente all'anno finanziario 2014, con una dotazione pari ad 1 milione di euro.

nelle periferie urbane e che il comma 3 dispone, con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015, il rifinanziamento del Fondo « Mille giovani per la cultura » previsto dall'articolo 2, comma 5-*bis* del DL n. 76/2013. Afferma, infine, che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 17.

**In merito ai profili di quantificazione**, premesso che gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame vengono configurati come limiti di spesa, andrebbe chiarito se la destinazione, nella misura fissa del 3 per cento, delle risorse aggiuntive destinate ad infrastrutture ad interventi per i beni culturali possa influire sui saldi di cassa, anche tenuto conto delle modalità di realizzazione delle spese previste del decreto in esame.

**In merito ai profili di copertura finanziaria** (comma 1), si segnala che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di 5 milioni di euro per il 2014, di 30 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni di euro per il 2016, reca le necessarie disponibilità. Per quanto concerne la formulazione della disposizione, si segnala che sembra ultroneo il riferimento alla tabella B della legge n. 147 del 2013 per indicare l'utilizzo del suddetto accantonamento dei fondi speciali, per cui andrebbero soppresse le parole: "di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B". Inoltre andrebbe corretto, in conformità alla prassi vigente, il riferimento al Ministero, anziché al Ministro dell'economia e delle finanze, per l'adozione dei decreti di variazione al bilancio.

## ARTICOLO 8

### Misure per favorire l'occupazione giovanile presso istituti e luoghi della cultura

**Normativa vigente**: l'art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato e determinati enti pubblici possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il 2014, per gli enti locali in sperimentazione contabile (ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 118/2011) il limite è fissato al 60% della spesa sostenuta nel 2009.

Inoltre, a decorrere dal 2013, gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

**La norma** affida agli istituti ed ai luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali la predisposizione di elenchi nominativi di giovani, in possesso di determinati requisiti e titoli di studio, di età non superiore a 29 anni, da impiegare per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. L'utilizzazione dei giovani è prevista sulla base della stipula di contratti di lavoro flessibile, anche in deroga al limite posto alle assunzioni di personale dall'art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010. In nessun caso i rapporti di lavoro possono costituire titolo per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. E' nulla e priva di effetti giuridici ogni diversa previsione o pattuizione. Alla copertura degli oneri derivanti dalla norma in esame, nel limite di 1,5 milioni di euro per il 2015, si provvede ai sensi del successivo articolo 17.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Occupazione giovanile		1,5	0,0			1,5	0,0			1,5	0,0	
<b>Maggiori entrate</b>												
oneri riflessi		0,0	0,0			0,77	0,0			0,77	0,0	

**La relazione tecnica** specifica che la norma risponde alla urgente esigenza di migliorare il servizio pubblico di valorizzazione dei beni culturali, anche con riferimento a quelli attualmente non fruibili dai visitatori e ribadisce che agli oneri derivanti dalla sua attuazione, quantificati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede ai sensi del successivo articolo 17.

**Nulla da osservare** al riguardo, essendo l'onere configurato come limite massimo di spesa.

## ARTICOLO 9

### Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi

**La norma**, al fine di sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, prevede, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017, la concessione agli esercizi ricettivi, singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, di un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al successivo comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al successivo comma 5.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo (comma 1).

L'agevolazione è concessa esclusivamente per spese relative a:

- impianti wi-fi;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli *standard* di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da *tour operator* e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dalla norma in esame.

Sono, inoltre, escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale (comma 2). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia (comma 3). Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di spesa, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (comma 4). Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta in esame, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17 (comma 5).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

*(milioni di euro)*

	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>		15	15	15		15	15	15		15	15	15

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione in esame comporta oneri pari ai limiti massimi di spesa indicati nel comma 5 del medesimo articolo, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 17.

**Al riguardo** poiché l'onere è limitato allo stanziamento previsto, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che le procedure da definire con apposito decreto ministeriale per l'ammissione al beneficio siano idonee a garantire il rispetto dei previsti limiti di spesa. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

## **ARTICOLO 10**

### **Credito d'imposta per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive**

**La norma**, al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, prevede, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, che alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012 sia concessivo un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro. Il

credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento del limite massimo complessivo di spesa di cui al successivo comma 5 (comma 1).

Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (comma 2).

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*. Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame è utilizzabile non prima del primo gennaio 2015 (comma 3).

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:

- le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;
- le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
- le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5;
- le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
- le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (comma 4).

Agli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta in esame, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17 (comma 5).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>		20	50	50		20	50	50		20	50	50

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione in esame comporta oneri pari ai limiti massimi di spesa indicati nel comma 5 del medesimo articolo, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 17.

**Al riguardo**, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le procedure da definire con apposito decreto ministeriale per l'ammissione al beneficio siano idonee a garantire il rispetto dei previsti limiti di spesa. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

## ARTICOLO 11

### Mobilità, accoglienza e guide turistiche

**La norma** detta disposizioni finalizzate a facilitare la fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano. In particolare prevede:

- l'adozione di un piano straordinario della mobilità turistica da redigersi a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- la convocazione da parte del MiBACT di apposite conferenze di servizi per semplificare e velocizzare il rilascio di atti autorizzativi di varia natura relativi alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza;
- la concessione ad uso gratuito di immobili pubblici a imprese o associazioni composte in prevalenza da giovani per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici;
- il rinvio al 31 ottobre 2014 dell'individuazione dei siti turistici di particolare interesse nei quali per le guide turistiche occorre una speciale abilitazione (commi 1-4).

La norma dispone che dall'attuazione delle suddette disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la disposizione.

**La relazione** ribadisce il contenuto delle disposizioni.

**Nulla da osservare** al riguardo nel presupposto che – tenuto conto della clausola generale di invarianza finanziaria di cui al comma 5 - la concessione ad uso gratuito di immobili pubblici a imprese o associazioni per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili e motoristici, non determini la necessità per gli enti pubblici interessati di sostenere spese aggiuntive per interventi di riparazione, ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili in questione.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria (comma 5), si segnala che la stessa andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall’attuazione del presente articolo “non devono derivare”, anziché “non derivano” come previsto dal testo in esame, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **ARTICOLO 12**

### **Semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici**

#### **La norma:**

- apporta modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio<sup>18</sup> volte, soprattutto, a semplificare i procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Viene inoltre demandata ad un regolamento di delegificazione la disciplina relativa all’ampliamento e alla precisazione degli interventi di lieve entità sottoposti a procedimenti semplificati di autorizzazione paesaggistica (commi 1 e 2);
- dispone in merito alla semplificazione delle attività di riproduzione dei beni culturali, introducendo ipotesi in cui la stessa non necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto un canone. In merito alla consultazione degli archivi, riduce il termine previsto per il versamento della documentazione degli organi dello Stato all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato e amplia le ipotesi di libera consultabilità della stessa (commi 3 e 4).

Ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 42/2004, i corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali sono determinati dall’autorità che ha in consegna il bene, tenendo anche conto dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni, del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni, dell’uso e

---

<sup>18</sup> D.lgs. n. 42/2004

della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente. In base al testo previgente, il canone era escluso per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o motivo di studio nonché da soggetti pubblici – cui ora si affiancano i privati – per finalità di valorizzazione. I richiedenti devono, comunque, rimborsare le spese sostenute dall'amministrazione concedente;

- stabilisce che dall'esecuzione delle norme in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).

**Il prospetto riepilogativo** non considera le disposizioni.

**La relazione** afferma che, trattandosi di mera semplificazione delle procedure, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Nulla da osservare** al riguardo nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che, per quanto attiene alla semplificazione delle procedure per la riproduzione dei beni culturali, l'ampliamento delle ipotesi di mancata corresponsione di un canone non determini effetti apprezzabili rispetto ai flussi di entrate attese dalle amministrazioni concedenti.

**In merito ai profili di copertura finanziari**, con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria (comma 5), si segnala che la stessa andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente prevedendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare, anziché "non derivano" come previsto dal testo in esame, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **ARTICOLO 13**

### **Semplificazione degli adempimenti burocratici per favorire l'imprenditorialità turistica**

**Normativa vigente:** l'art. 19, della legge n. 241/1990 - nel testo vigente – disciplina l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (Scia). L'art. 29, comma 2-ter, della legge n. 241/1990 prevede che le disposizioni della medesima legge, concernenti la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), il

silenzio assenso e la conferenza di servizi, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

**La norma**, afferma che sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990, e ai sensi dell'articolo 29, comma 2-ter, della medesima legge:

- l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive [comma 1, lett. a)];
- l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali<sup>19</sup>[comma 1, lett. b)].

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di semplificazione previsti al comma 1 (comma 2).

Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione prevede l'assoggettamento a segnalazione certificata di inizio attività dell'avvio e dell'esercizio delle strutture turistiche ricettive. Trattandosi di disposizione di natura procedimentale, dalla medesima non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, stante il carattere ordinamentale della disposizione.

**Con riferimento ai profili di copertura finanziaria**, con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria (comma 3), si segnala che la stessa andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione del presente articolo "non devono derivare", anziché "non derivano" come previsto dal testo in esame, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>19</sup> E delle province autonome di Trento e di Bolzano.

## ARTICOLO 14

### Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e rilancio dei musei

#### Le norme:

- intervengono sull'articolazione degli uffici dirigenziali generali centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact), eliminando il vincolo relativo al numero di quelli periferici;
- consentono la flessibilità nell'organizzazione degli uffici del Mibact in caso di eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza;
- modificano la disciplina relativa alle soprintendenze speciali.

Più in dettaglio, modificando l'articolo 54 del decreto legislativo n. 300/1999, si prevede che il numero complessivo degli uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del Mibact, incluso il Segretario generale, non possa essere superiore a 24, dei quali non più di 2 presso il Gabinetto del Ministro [comma 1, lettera a)].

La formulazione previgente l'emanazione del presente decreto, che non teneva conto delle riduzioni degli assetti amministrativi disposte nel corso degli anni più recenti<sup>20</sup>, stabiliva che il Ministero si articolasse in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Si prevedeva, inoltre, che fossero conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

Di fatto la dotazione fissata dalle norme in esame appare confermativa delle attuali dotazioni organiche, come rideterminate in forza di recenti disposizioni che, come già accennato, hanno disposto la riduzione degli assetti amministrativi. La formulazione adottata, tuttavia, elimina il vincolo di ripartizione tra dirigenti generali centrali e periferici in misura predeterminata. Finalità dichiarata della disposizione è, comunque, quella di consentire il conseguimento delle "ulteriori" riduzioni di spesa previste dalla "normativa vigente".

Conseguentemente si dispone l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riorganizzazione del Mibact dell'art. 7 del decreto legislativo n. 368/1998<sup>21</sup>, che stabiliva l'istituzione delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici in ogni regione a statuto ordinario, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Sardegna (comma 3).

Si prevede, inoltre, che, a seguito del verificarsi di eventi calamitosi per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato di emergenza, il Ministro, con proprio decreto, possa riorganizzare gli uffici del Ministero operanti nelle aree interessate,

---

<sup>20</sup> Da ultimo l'articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 95/2012.

<sup>21</sup> Che istituisce il Ministero per i beni e le attività culturali.

in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, ferma restando la dotazione organica complessiva [comma 1, lettera *b*]).

Le modifiche di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), per espressa previsione normativa dell'alinea del comma 1, non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e devono essere attuate nel rispetto delle dotazioni organiche definite a in attuazione del decreto legge n. 95/2012.

Si modifica quindi la procedura per l'istituzione delle soprintendenze speciali, prevedendo che gli istituti e i luoghi della cultura statali nonché gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico possono essere "trasformati", con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria ed organizzativa. Anche tali trasformazioni non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e devono essere attuate nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto legge n. 95/2012.

Conseguentemente viene abrogato l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1998, che recava la precedente disciplina per l'istituzione delle soprintendenze speciali (comma 3).

E' stabilito che in tali strutture, invece del consiglio di amministrazione, è presente un amministratore unico, che si affianca al soprintendente, dotato di specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale.

Si dispone infine che i poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura trasformati in soprintendenze speciali svolgono di regola in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico concernenti i servizi editoriali e di vendita di cataloghi, sussidi audiovisivi e informatici, riproduzioni di beni culturali, nonché i servizi concernenti l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali e di iniziative promozionali (comma 2).

E' stabilito, infine, che dall'attuazione dell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

**La relazione tecnica** analizza in particolare le norme recate dal comma 2 emanate secondo la relazione per ragioni di maggiore snellezza organizzativa e di revisione della spesa, in linea con quanto previsto dal decreto-legge n. 95 del 2012. Le norme del citato comma 2 stabiliscono che nelle soprintendenze speciali, in luogo del consiglio di amministrazione oggi previsto per i poli museali, operi un amministratore unico, da affiancare al soprintendente, con precisa indicazione del profilo professionale e delle specifiche competenze gestionali e amministrative. Per tutto quanto non previsto dal comma 2 medesimo, si applica l'attuale disciplina sulle soprintendenze speciali, contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003. Per tale

ragione, la relazione tecnica afferma che con il regolamento di organizzazione del Ministero si provvederà anche ad adeguare il decreto del Presidente della Repubblica n. 240/2003. In particolare, ferma restando la previsione del soprintendente e di un collegio dei revisori, il consiglio di amministrazione (oggi composto da tre membri) sarà sostituito con l'amministratore unico (con conseguente riduzione della spesa). La qualifica dell'amministratore sarà definita in sede di regolamento di organizzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nei limiti della dotazione organica e delle risorse economico-finanziarie del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica conclude affermando che le disposizioni recate dall'articolo hanno natura ordinamentale e, pertanto, dalle medesime non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria (comma 4), si segnala che la stessa andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione del presente articolo "non devono derivare", anziché "non derivano" come previsto dal testo in esame, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

## **ARTICOLO 15**

### **Disposizioni sul personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**

**Le norme** stabiliscono che, nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ossia anche per un periodo che ecceda i tre anni). La proroga è disposta ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del personale comandato (comma 1).

In parallelo si prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuova, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure di

mobilità con il passaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche<sup>22</sup> che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Tali procedure possono interessare in particolare profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza da parte dell'amministrazione di provenienza (comma 2).

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 17 (comma 3).

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari del provvedimento ascrive alle norme i seguenti effetti:

*(milioni di euro)*

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti - Proroga dei comandi	1,05	2,10		1,05	2,10		1,05	2,10	
Maggiori entrate tributarie – Effetti indotti dalla proroga dei comandi				0,54	1,07		0,54	1,07	

**La relazione tecnica** afferma che le norme comportano oneri per la finanza pubblica relativamente al personale del comparto della scuola cui viene prorogato il comando, poiché le istituzioni scolastiche sono chiamate a sostituire con supplenti il personale che presta servizio presso altre amministrazioni.

La relazione tecnica evidenzia che il comma 1 mira a garantire la continuità di servizi e funzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo mediante la proroga, fino al 31 agosto 2015, del comando di alcuni dipendenti del comparto della scuola destinati presso il medesimo Ministero, il cui comando scadrebbe il 31 agosto 2014. Si tratta di 97 posizioni, di cui 29 appartenenti alla II area e 68 alla III area; 82 di tali dipendenti operano presso le strutture centrali del Ministero e 15 presso le sedi periferiche; 92 sono docenti e 5 appartengono al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

<sup>22</sup> Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La proroga in questione potrà naturalmente essere disposta, tenuto conto dei posti disponibili nell'organico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo assenso dell'interessato e previo parere favorevole dei dirigenti delle strutture interessate. Il comma 2 è volto a favorire le procedure di mobilità interna alle amministrazioni dello Stato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare per sopperire a carenze di personale impiegato nel settore dei beni culturali e paesaggistici e per prevenire l'insorgere di situazioni emergenziali e garantire un'efficace azione di tutela e valorizzazione. La norma prevede la possibilità di passaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali procedure possono interessare in particolare profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo limiti numerici e finanziari prefissati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza da parte dell'amministrazione di provenienza.

La norma comporta oneri per la finanza pubblica relativamente al personale del comparto della scuola, poiché le istituzioni scolastiche sono chiamate a sostituire con supplenti il personale comandato presso altre amministrazioni. Per l'attuazione della norma è autorizzata una spesa pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2015.

**Al riguardo**, per quanto concerne le norme recate dal comma 1, si osserva che l'onere stimato dalla relazione tecnica sembra sostanzialmente congruo rispetto alla platea degli interessati individuata; tuttavia, ai fini di una verifica puntuale della stima, andrebbero indicate le retribuzioni di base del personale docente e ATA e gli altri parametri utilizzati per effettuare la quantificazione.

Riguardo agli eventuali effetti finanziari delle norme recate dal comma 2, si osserva che il passaggio di personale soprannumerario al Mibact avverrà sulla base di un decreto ministeriale che definirà, tra l'altro, i limiti numerici e finanziari di tali passaggi. Non si dispone quindi del complesso degli elementi necessari ad una valutazione dell'eventuale impatto finanziario delle disposizioni.

Sembra infatti demandata al DM la definizione della disciplina contrattuale applicabile, del regime relativo alla riassorbibilità o meno degli eventuali trattamenti riconosciuti *ad personam*, dei criteri di inquadramento del personale transitato e così via.

A tal proposito appare utile che il Governo chiarisca se sussista la possibilità – non espressamente esclusa dal testo - che il nuovo inquadramento possa determinare un miglioramento del trattamento economico in godimento e, in caso affermativo, quali siano le risorse con le quali farvi fronte tenuto conto che non viene espressamente disposto dalla norma che tali eventuali occorrenze siano a carico delle facoltà assunzionali del Mibact.

Riguardo agli effetti scontati nel prospetto riepilogativo, si rileva che gli effetti indotti sono classificati come maggiori entrate tributarie; parte di essi costituiscono tuttavia entrate contributive.

**In merito ai profili di copertura finanziari all'articolo 15, comma 3**, si segnala che la norma non indica esplicitamente l'ammontare della spesa autorizzata, che può desumersi esclusivamente dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari alla stessa allegato, che quantifica gli oneri sul saldo netto da finanziare nella misura di 1,05 milioni di euro per il 2014 e 2,10 milioni di euro per il 2015. In proposito, si rileva l'opportunità, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, di modificare la disposizione indicando esplicitamente la suddetta quantificazione degli oneri.

## **ARTICOLO 16**

### **Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.**

**Normativa vigente:** l'art. 12, del DL n. 35/2005, disciplina, tra l'altro, la trasformazione dell'Ente nazionale del turismo (ENIT) nell'Agenzia nazionale del turismo (comma 2). L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti (comma 3). L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate: a) contributi dello Stato; b) contributi delle regioni; c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali; d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata; e) contribuzioni diverse (comma 5). Viene demandato ad un

decreto definizione dell'organizzazione e della disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo (comma 7). La Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può assegnare direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo ed alle società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti (comma 8-bis). Sulla base di tale ultima previsione, è stata costituita la Società Promuovi Italia S.p.A. il cui pacchetto azionario è attualmente detenuto interamente dall'ENIT - Agenzia nazionale del turismo. Si evidenzia che Promuovi Italia S.p.A., al contrario di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, non rileva ai fini della contabilità economica nazionale e non è inserita nell'elenco ISTAT delle Pubbliche amministrazioni<sup>23</sup>. Alla data del 31 dicembre 2012, la Società possiede<sup>24</sup> un numero totale di 100 addetti di cui 66 a tempo indeterminato (tra i quali 6 dirigenti) e 34 a tempo determinato, inquadrati ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro settore "Commercio, distribuzione e servizi". Il costo complessivo del personale evidenziato nel Bilancio d'esercizio 2012 è pari ad euro 5.878.140.

**La norma** dispone la trasformazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo in Ente pubblico economico (comma 1). Fino all'insediamento degli organi dell'Ente trasformato l'attività di ENIT prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione sono svolte da un Commissario straordinario, nominato con DPCM<sup>25</sup> (comma 4).

Vengono quindi definiti la disciplina dell'attività dell'ente, le sue funzioni, la sua organizzazione. In particolare viene disposto che funzioni e competenze dell'ENIT, sono l'organizzazione, la promozione e la commercializzazione dei servizi turistici, culturali e dei prodotti enogastronomici, in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali (comma 2). L'ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti. Fermo restando l'attività di coordinamento, vigilanza e direzione esercitata<sup>26</sup> dalle Missioni diplomatiche sull'attività di uffici ed enti pubblici italiani operanti all'estero, le attività riferite a mercati esteri e le forme di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura sono regolate da intese stipulate con il Ministero degli affari esteri (comma 3). Lo statuto stabilisce, tra l'altro, che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell'ENIT, da 2 membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui 1 su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

---

<sup>23</sup> Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), aggiornato alla data del 30 settembre 2013.

<sup>24</sup> Dati riportati nel ultimo Bilancio d'esercizio disponibile *on line*. Cfr.:

[http://www.promuovitalia.it/allegati/allegati\\_pdf\\_istituzionali\\_documento\\_pdf\\_3540.pdf](http://www.promuovitalia.it/allegati/allegati_pdf_istituzionali_documento_pdf_3540.pdf)

<sup>25</sup> Da adottare su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno 2014. 5.

<sup>26</sup> Ai sensi dell'art. 37, comma terzo, del DPR n. 18/1967.

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'altro scelto tra gli imprenditori del settore. Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonché dell'Osservatorio nazionale del turismo. L'ENIT può avvalersi<sup>27</sup> del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (comma 6, terzo, quarto e quinto periodo).

Il nuovo statuto dell'ENIT<sup>28</sup> definisce i compiti dell'ente e prevede, tra l'altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l'istituzione di un Consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi dell'Ente. I componenti del predetto Consiglio non hanno diritto ad alcun compenso (comma 6, primo e secondo periodo).

Viene demandata ad un'apposita convenzione triennale<sup>29</sup>, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, la definizione:

- degli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT [comma 7, lett. a)];
- dei risultati attesi in un arco temporale determinato [comma 7, lett. b)];
- degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all'ENIT [comma 7, lett. c)];
- delle strategie per il miglioramento dei servizi [comma 7, lett. d)];
- delle modalità di verifica dei risultati di gestione [comma 7, lett. e)];
- delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni all'ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse [comma 7, lett. f)].

Al personale dell'Ente trasformato continua ad applicarsi, fino alla individuazione nel nuovo Statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell'ENIT. Il Commissario straordinario adotta<sup>30</sup> un Piano di riorganizzazione del personale, individuando la dotazione organica dell'Ente trasformato, nonché le unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all'Ente medesimo. Il Piano disciplina, altresì, la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT (comma 8).

Dopo l'approvazione del Piano, il personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT assegnato all'Ente trasformato può optare per la permanenza presso quest'ultimo oppure per il passaggio al Ministero dei beni e delle attività culturali o ad altra pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall'ENIT l'elenco del personale interessato alla mobilità e del personale in servizio non assegnato all'ENIT per effetto del piano di riorganizzazione e

---

<sup>27</sup> ai sensi dell'art. 43 del testo unico approvato con r.d. n. 1611/1933, e successive modificazioni.

<sup>28</sup> Adottato in sede di prima applicazione dal Commissario straordinario, è approvato con DPCM entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 5).

<sup>29</sup> Da stipularsi tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell'ENIT.

<sup>30</sup> Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

provvede, mediante apposita ricognizione presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse. Con decreto interministeriale<sup>31</sup> si provvede all'assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento sulla base di apposite tabelle di corrispondenza.

Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione (comma 9).

Viene disposta, inoltre, l'abrogazione dell'art. 12 del DL n. 35/2005, recante la disciplina dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo. Il Commissario straordinario<sup>32</sup> pone in liquidazione la società Promuovi Italia S.p.A. secondo le disposizioni del codice civile (comma 10). Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto, fatta eccezione per l'IVA, e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale (comma 11). Si dispone infine che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 12).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione è finalizzata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, in ente pubblico economico e alla contestuale messa in liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A. La RT in particolare evidenzia che i commi da 1 a 7 recano la disciplina dell'ente e le modalità per la definizione per lo statuto. Il comma 8 disciplina le norme applicabili al personale dell'ENIT. Il comma 11 stabilisce che tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione dell'ENIT in ente pubblico economico e alla liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Al riguardo si stima che la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito, considerato che, in assenza della norma in esame, la suddetta trasformazione non sarebbe avvenuta. La disposizione proposta, inoltre, consentirà presumibili risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione del personale e delle sedi estere dell'ENIT nonché dovuti alla liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. In particolare, le sedi estere dell'ENIT costano circa 9 milioni di euro (da dati del bilancio 2013: euro 9.139.330,81 euro; totale della spesa di funzionamento delle delegazioni estere; previsione per il 2014: euro 8.296.579,10). Di questi, 5 milioni di euro riguardano il personale locale presso le sedi

---

<sup>31</sup> Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

<sup>32</sup> Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

estere. Inoltre, la liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A. porterà ulteriori risparmi determinabili a consuntivo, poiché le attività finora demandate alla suddetta società vengono riportate nell'ambito dell'ordinaria attività del nuovo Ente. In aggiunta, poiché l'ENIT diventerà un ente pubblico economico, a fronte dei servizi da esso prestati dietro corrispettivo vi sarà una progressiva riduzione del contributo statale (pari oggi a circa 18 milioni di euro). Tuttavia, in via prudenziale, si ritiene di poter accertare gli eventuali risparmi derivanti dalle disposizioni solo a consuntivo, in analogia con quanto fatto per altre norme di soppressione di enti e liquidazione di società.

Dall'attuazione delle disposizioni proposte non derivano comunque nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 12).

**Al riguardo**, si evidenzia che la norma dispone la trasformazione dell'ENIT - configurata in base alla normativa vigente come "Agenzia nazionale del turismo" con personalità giuridica di diritto pubblico - in ente pubblico economico (commi 1-7). Nel quadro di tale trasformazione viene, altresì, disposta la messa in liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A. il cui capitale azionario è interamente controllato da ENIT (comma 10).

Nell'ambito di tale processo viene demandata ad un Piano di riorganizzazione la definizione della dotazione organica del nuovo ente e l'individuazione delle unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all'Ente medesimo (comma 8). Nel Piano, in particolare, viene riconosciuto esclusivamente al personale a tempo indeterminato già in servizio presso ENIT ed assegnato al nuovo Ente la facoltà di optare per la permanenza in servizio presso lo stesso o per il transito - nei limiti delle relative dotazioni organiche e con il trasferimento delle relative risorse - al Ministero dei beni e delle attività culturali o ad altra pubblica amministrazione (comma 9). Per il personale proveniente da Promuovi Italia S.p.A. si fa invece riferimento esclusivamente all'assegnazione presso l'ente risultante dalla trasformazione dell'ENIT.

In proposito, si osserva che Promuovi Italia S.p.A. - che al 31 dicembre 2012, impiegava 66 addetti a tempo indeterminato tra i quali 6 dirigenti<sup>33</sup> - diversamente da ENIT non è incluso nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni che concorrono alla definizione del conto economico consolidato della p.a. Pertanto il passaggio di tale personale al nuovo Ente è

---

<sup>33</sup> Come s'è detto la Società impiega anche 34 unità a tempo determinato.

suscettibile in linea di principio di comportare oneri di carattere permanente per la pubblica amministrazione qualora le relative spese non trovino piena capienza nelle facoltà assunzionali già riconosciute all'ENIT in base alla vigente normativa<sup>34</sup>, anche in considerazione del fatto che il personale ex-ENIT da ricollocare sarà assegnato ad altre amministrazioni, in base al comma 9, con contestuale trasferimento delle relative risorse. In proposito andrebbe quindi chiarito a valere su quali risorse ed entro quali limiti sarà determinato il numero di dipendenti di Promuovi Italia da assorbire nel nuovo Ente.

Tali chiarimenti appaiono necessari al fine di verificare la neutralità dell'operazione, che, d'altro canto, il comma 12 prevede limitatamente al bilancio dello Stato e non quindi con riferimento all'intero comparto della p.a.

Giova rilevare, in proposito, che il transito ad altre amministrazioni del personale ex-ENIT sembra configurato dalla norma come di carattere opzionale: gli effetti complessivi dell'operazione andrebbero pertanto valutati considerando anche l'ipotesi di eventuale mancato esercizio dell'opzione.

Con riguardo all'istituzione nell'ambito dell'ente di un Consiglio federale rappresentativo degli organismi amministrativi regionali competenti per il turismo, (comma 6, primo e secondo periodo), non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto - sul quale appare necessaria una conferma dal Governo - che tale organismo possa operare senza oneri per la finanza pubblica e che pertanto ai componenti dello stesso non venga attribuito alcun compenso, anche di natura non retributiva.

Quanto alla complessiva procedura di liquidazione di Promuovi Italia SpA non si hanno osservazioni a formulare nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma - che non si determinino riflessi negativi sulla finanza pubblica, tenuto conto che la liquidazione medesima avverrà secondo le ordinarie procedure civilistiche.

Per quanto concerne, altresì, l'esclusione delle operazioni di liquidazione della società da ogni tributo e diritto, eccezion fatta per l'imposta sul valore aggiunto, non si hanno osservazioni da formulare preso atto di quanto evidenziato nella RT circa il fatto che tali operazioni

---

<sup>34</sup> Nello specifico l'art. 14, comma 1, del DL n. 95/2012.

vengono disposte in regime di neutralità fiscale, in quanto in assenza della norma in esame, la suddetta trasformazione non sarebbe avvenuta (comma 11).

Infine andrebbero esclusi eventuali oneri connessi alla nomina e all'attività del Commissario straordinario previsto dal comma 4

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria (comma 12), si segnala che la stessa andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione del presente articolo "non devono derivare", anziché "non derivano" come previsto dal testo in esame, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Appare, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se, data la natura delle disposizioni che hanno ad oggetto la trasformazione di ENIT in ente pubblico economico, non sia preferibile riferire la clausola di neutralità finanziaria al più ampio aggregato della finanza pubblica.

## **ARTICOLO 17**

### **Copertura finanziaria**

**La norma** dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 47,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 84,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 6 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

b) quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2014-2016 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione prevede, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Al riguardo**, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura si segnala che sia l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, sia il Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze), dei quali è previsto l'utilizzo, recano le necessarie disponibilità.